



Messaggio Municipale n. 2664
Nuovo Regolamento del Comune di Massagno

Gentili signore,
egregi signori Consiglieri comunali,

attraverso questo Messaggio, il Municipio sottopone al Consiglio comunale, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento Organico Comunale di Massagno.

1. Premessa

Il Comune disciplina mediante regolamenti le sue competenze. Tali atti risultano essere quindi le “leggi” del Comune e possono essere obbligatori (imposti da leggi superiori) o facoltativi. Il Regolamento Organico Comunale (di seguito RC) rientra tra i regolamenti obbligatori di cui un Comune si deve dotare. Il RC costituisce la base legale principale del Comune – la sua Legge più importante – e contiene le normative più rilevanti sul funzionamento dei propri organi e dell’amministrazione così come le norme delegate dalle leggi ai Comuni (autonomia comunale). Esso è tuttavia un compendio della Legge cantonale superiore ovvero la Legge organica comunale (LOC) e pertanto una sua integrazione.

2. Regolamento in vigore

L’attuale RC risale al 2001 ed è stato revisionato parzialmente prima nel 2009 e poi nel 2018. Da allora non sono più stati effettuati interventi di modifiche o di adeguamento alla legislazione superiore che nel frattempo è molto mutata. La LOC del 10 marzo 1987 negli anni ha subito cambiamenti anche significativi. Dopo l’importante revisione del 2008 altre puntuali si sono succedute negli anni. Da ultimi gli aggiornamenti entrati in vigore il 1. aprile del 2023 che hanno riguardato aspetti puntuali quali ad esempio la modalità di tenuta delle sedute di Municipio e delle Commissioni del Legislativo (artt. 70 e 94 LOC), oppure la modifica delle tempistiche di approvazione dei conti preventivi e consuntivi e del relativo messaggio (artt. 16, 17, 33, 49, 56 LOC) oltre che svariate modifiche di articoli procedurali (artt. 10, 13, 32, 45, 60, 61, 85, 89, 187, 192e, 208 LOC). A titolo informativo, la Sezione degli Enti locali, in occasione del 4° Simposio Cantone-Comuni dello scorso 1. febbraio, ha ufficialmente comunicato che sono cominciati i lavori di revisione della LOC, che vedrà il coinvolgimento di gruppi di lavoro. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il termine della Legislatura cantonale (2027). Tali lavori terranno in particolare considerazione le dimensioni dei singoli comuni con differenziazioni puntuali.

A seguito di ciò anche il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) ha subito cambiamenti che vanno valutati nell’ambito dell’applicazione del nostro RC.

In aggiunta, vanno pure considerate le esigenze di adeguamento ad altre leggi superiori che comportano la necessità di intervenire sul nostro RC. A titolo di esempio si cita la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), la Legge federale sulla parità dei sessi, le modifiche della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm), ecc.

3. Nuovo Regolamento – modifiche proposte

Il nuovo Regolamento, tenuto conto della sua funzione di compendio della legge superiore, si adegua alle modifiche legislative intervenute dal 2018 ad oggi. Per la sua stesura si è optato per una revisione totale che non tocca solo singoli articoli ma che rivede tutto il suo apparato. Una versione più snella che consta di tutti gli elementi obbligatori secondo l'art. 39 RALOC facendo un unico rimando alla LOC per ciò che non è in esso contemplato. Ciò permetterà di ridurre le necessità di interventi futuri per adeguamenti; tanto è vero che la SEL l'ha chiesto come modello per elaborare un testo da mettere a disposizione dei Comuni ticinesi.

Per la lettura di questo documento si segnala che viene indicato l'articolo esistente e a confronto il nuovo articolo proposto. Si sottolinea come la revisione completa ha comportato la modifica della sequenza numerica degli articoli, pertanto, si soprassiede dal commentare queste singole variazioni o variazioni di poco conto come la modifica di lettere minuscole/maiuscole, punteggiatura, numerazione capoversi e simili, soffermandosi invece sulle modifiche sostanziali.





Nuovo Regolamento comunale (nRC), Vecchio Regolamento comunale (vRC).

Griglia comparativa:

Vecchio articolo (vRC)	Nuovo articolo (nRC)
<p>Preambolo Il Comune di Massagno si prefigge di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare quelli delle future.</p> <p>Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità e uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.</p> <p>Premessa Il presente regolamento comunale, redatto nella forma breve, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc) e i relativi decreti di applicazione.⁽²⁾</p>	<p>Preambolo Il Comune di Massagno si prefigge di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare quelli delle future.</p> <p>Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica. Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità e uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.</p> <p>Premessa Il presente Regolamento comunale, redatto nella forma breve, compendia e integra la legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della LOC (in seguito RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc) e i relativi decreti di applicazione.</p>
<p>TITOLO I Nome del comune – Sigillo comunale- Stemma</p> <p>Art. 1 Nome Il nome del comune è Massagno.</p>	<p>TITOLO I Nome del Comune - Sigillo comunale - Stemma</p> <p>Art. 1 Nome e circoscrizione ¹Il nome del Comune è Massagno.</p> <p>²Massagno, è Comune del Circolo di Vezia, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Lugano e Savosa.</p> <p>³I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale. È autorizzata la forma digitale.</p>

<p>Art. 2 Specificazione ⁽²⁾</p> <p>a) circoscrizione Massagno, è comune del Circolo di Vezia, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i comuni di Lugano e Savosa.</p> <p>b) limiti territoriali I limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale. È autorizzata la forma digitale.</p>	<p>...abrogato...</p>
--	-----------------------

L'art. 2 vRC viene abrogato ed il suo contenuto ripreso dall'art. 1 nRC.

<p>Art. 3 Sigillo-Stemma ⁽²⁾</p> <p>Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome del comune e lo stemma che rappresenta: vista sul lago, antichi boschi di castagno e abbondanza di sole.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p><i>Descrizione stemma:</i> d'azzurro, ad un castagno di verde fruttifero di quattro pezzi d'oro, ai ricci di rosso, piantato su un monte di verde; in punta un lago al naturale; in capo un sole raggianti, figurato d'oro.</p>	<p>Art. 2 Sigillo-Stemma</p> <p>¹Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Comune e lo stemma che rappresenta: vista sul lago, antichi boschi di castagno e abbondanza di sole.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>²Descrizione stemma: d'azzurro, ad un castagno di verde fruttifero di quattro pezzi d'oro, ai ricci di rosso, piantato su un monte di verde; in punta un lago al naturale; in capo un sole raggianti, figurato d'oro.</p>
<p>TITOLO II Organizzazione politica</p> <p>CAPITOLO I Gli organi del comune</p> <p>Art. 4 Organi Gli organi del comune sono: a) l'assemblea comunale; b) il consiglio comunale; c) il municipio.</p>	<p>TITOLO II Organizzazione politica</p> <p>CAPITOLO I Gli organi del comune</p> <p>Art. 3 Organi Gli organi del Comune sono: a) l'Assemblea comunale; b) il Consiglio comunale; c) il Municipio.</p>
<p>CAPITOLO II L'assemblea comunale</p> <p>Art. 5 Composizione L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.</p>	<p>CAPITOLO II L'Assemblea comunale</p> <p>Art. 4 Composizione L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.</p>
<p>Art. 6 Attribuzioni ⁽¹⁾ L'assemblea comunale per scrutinio popolare: a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale. Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici e dal relativo regolamento.</p>	
--	--

L'articolo relativo alle attribuzioni dell'assemblea comunale viene eliminato in quanto già disciplinate compiutamente dalla LOC (artt. 11 e 12).

<p>CAPITOLO III Il Consiglio comunale</p> <p>Art. 7 Istituzione ⁽²⁾ Il Consiglio comunale è composto di 30 membri. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.</p>	<p>CAPITOLO III Il Consiglio comunale</p> <p>Art. 5 Istituzione ¹Il Consiglio comunale è composto di 30 membri.</p>
<p>Art. 8 Elezione L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 9 Dimissioni e decadenza Si richiamano gli artt. 45 LOC e 15 RALOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

L'art. 5 nRC riporta esclusivamente quanto indicato come obbligatorio, ovvero il numero di membri di cui si compone il Consiglio comunale, mentre viene omissis tutto quanto presente nell'art. 7 vRC poiché esaustivamente indicato nella legge superiore. Per lo stesso motivo – completa trattazione nella legge superiore – vengono eliminati gli articoli 8 e 9 vRC.

<p>Art. 10 Attribuzioni</p> <p>a) in generale Si richiamano gli artt. 42 cpv. 2, 66, 67, 68 e 69 LOC.</p> <p>b) Consiglio comunale Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni fissate dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.</p> <p>c) deleghe al Municipio ⁽¹⁾ Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia: - di spese di investimento (art. 13 let. e LOC) fino all'importo massimo</p>	<p>Art. 6 Attribuzioni e deleghe</p> <p>¹Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 LOC o da leggi speciali.</p> <p>²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di spese di investimento (art. 13 let. e LOC); - di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 let. g LOC); - di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let. h LOC);
--	---

<p>corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a RALOC;</p> <p>- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 let.g LOC), fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a RALOC;</p> <p>- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let.h LOC), fino all'importo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a RALOC;</p> <p>- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 let.l LOC), fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a RALOC;</p> <p>Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni. L'onere annuo derivante al Comune non deve superare l'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a RALOC.</p> <p>Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni</p>	<p>- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 let. l LOC);</p> <p>- di stipulare convenzioni.</p> <p>entro i limiti previsti dall'art. 5a cpv. 1 RALOC.</p> <p>³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere l'iniziativa legislativa e referendum dei Comuni secondo l'art. 115 cpv. 2 LEDP.</p>
---	--

Con la proposta dell'art. 6 nRC vengono stralciati i richiami alla LOC in quanto gli articoli citati non sono più attuali nonché alleggerita la formulazione delle attribuzioni senza tuttavia cambiare la sostanza dell'art. 10 vRC.

<p>Art. 11 Seduta costitutiva</p> <p>a) Convocazione Si richiama l'art. 46 LOC.</p> <p>b) Dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi Si richiama l'art. 47 LOC</p>	<p>... abrogato ...</p>
---	-------------------------

Vengono eliminati tutti i richiami ad articoli specifici della LOC, sia perché gli articoli attualmente richiamati nel vRC non sono più attuali, sia per evitare in futuro che, a seguito di nuove modifiche della legge superiore occorra intervenire anche sul RC.

<p>Art. 12 Ufficio presidenziale</p> <p>La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) un presidente;</p> <p>b) un vicepresidente;</p> <p>c) due scrutatori.</p> <p>a) Obbligatorietà Le cariche non sono obbligatorie.</p>	<p>Art. 7 Ufficio presidenziale</p> <p>¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale così composto:</p> <p>a) un Presidente;</p> <p>b) un Vicepresidente;</p> <p>c) due scrutatori.</p> <p>²In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da uno scrutatore (da designarsi a</p>
---	--

<p>b) Supplenza In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.</p>	<p>sorte); qualora anche gli scrutatori fossero assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere più anziano per età, designa un Presidente seduta stante.</p>
--	---

L'art. 7 nRC consta delle parti obbligatorie secondo il RALOC – ovvero la composizione dell'Ufficio presidenziale e le modalità di supplenza dei suoi membri – mentre quanto già regolamentato dalla LOC (art. 48) è stato omesso.

<p>Art. 13 Sessioni ordinarie ^{(1) (2)} Si richiama l'art. 49 LOC</p> <p>¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria. La prima sessione si apre il terzo lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. La seconda si apre il terzo lunedì di novembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>² Per la proroga dei termini indicati si rimanda all'art. 49 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 14 Sessioni straordinarie Si richiama l'art. 50 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Articoli abrogati poiché le tematiche sono compiutamente trattate dalla LOC il cui richiamo quindi è superfluo.

<p>Art. 15 Luogo Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale, presso il palazzo comunale.</p>	<p>Art. 8 Luogo Le sedute di Consiglio comunale si tengono di regola nell'Aula magna delle Scuole elementari di Massagno.</p>
---	---

Lo spostamento delle sedute di Consiglio comunale nella Palestra SEM, e successivamente all'Aula Magna della SEM ha sottolineato il sopraggiunto sottodimensionamento dell'attuale "Sala del Consiglio comunale" alle esigenze tecniche e di spazio che negli anni si sono manifestate. Per tale motivo è necessario formalizzare la definizione di un nuovo spazio per la tenuta delle sedute di Consiglio comunale che, nello specifico, è stato individuato nell'Aula Magna della Scuola elementare Nosedo.

<p>Art. 16 Modo di convocazione Si richiama l'art. 51 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 17 Frequenza Sanzioni Si richiama l'art. 53 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Art. 18 Riconvocazioni Si richiama l'art. 54 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
---	-------------------------

Gli artt. 16, 17 e 18 vRC in quanto richiami ad articoli della LOC non più attuali vengono abrogati.

<p>Art. 19 Funzionamento e partecipazione del Municipio ¹ Si richiama l'art. 55 LOC</p> <p>² Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta. I limiti non sono applicabili per gli interventi in qualità di relatore di commissioni, durante l'esame dell'oggetto che lo riguarda. In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal vicepresidente.</p> <p>³ Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine: a) i relatori di maggioranza e minoranza; b) i commissari che hanno firmato con riserva; c) i portavoce dei gruppi;</p> <p>⁴ Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.</p>	<p>Art. 9 Funzionamento e partecipazione del Municipio ¹ Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine: a) i relatori di maggioranza e minoranza; b) i portavoce dei Gruppi; c) il Municipio; d) i Consiglieri comunali.</p> <p>² Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.</p> <p>³ Il vincolo di cui sopra non è applicabile per gli interventi in qualità di relatore di commissioni durante l'esame dell'oggetto che lo riguarda.</p> <p>⁴ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale Capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.</p> <p>⁵ Il Sindaco e i Municipali prendono parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.</p>
---	---

L'art. 9 del nRC sul funzionamento del Consiglio comunale e la partecipazione del Municipio subisce alcune modifiche di attualizzazione nella formulazione e alleggerimento (vengono stralciati i riferimenti alla LOC non più attuali). L'ordine di intervento in seduta rimane pressoché invariato salvo che per l'introduzione della lett. *d) i Consiglieri comunali*, ciò che peraltro avviene già adesso. Ai Consiglieri che firmano un rapporto con riserva sarà chiesto di intervenire parimente agli altri Consiglieri comunali al fine di permettere loro di sciogliere la riserva con maggiore cognizione di causa e cioè dopo una discussione articolata e non più dopo la semplice lettura iniziale dei rapporti commissionali come avviene oggi.

<p>Art. 20 Pubblicità del Consiglio comunale</p> <p>a) pubblico Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.</p> <p>b) organi di informazione</p>	<p>Art. 10 Pubblicità del Consiglio comunale ¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica.</p> <p>² Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.</p> <p>³ Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta.</p>
---	--

<p>Gli organi d'informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta. Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente, ed ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.</p> <p>c) sedute informative Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.</p> <p>Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.</p>	<p>Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente e ottenere il suo preventivo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.</p> <p>⁵Il Municipio può organizzare sedute informative pubbliche per discutere e dibattere problemi di interesse generale e può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.</p>
--	--

Le modifiche apportate sono meramente stilistiche non cambiando la sostanza dell'articolo.

<p>Art. 21 Messaggi municipali – Rapporti ritiro e rinvio Si richiamano gli artt. 56 e 71 LOC e 10, 11, 11a , 13 RALOC. Si richiama l'art. 57 LOC</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 22 Urgenza ed emendamenti Si richiamano gli artt. 38, 56 e 59 LOC, 14a RALOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 23 Sistema di voto Si richiama l'art. 60 LOC. Il Consiglio comunale vota per alzata di mano. Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p>	<p>Art. 11 Sistema di voto ¹Il Consiglio comunale vota, anche nell'ambito della concessione dell'attinenza comunale, per alzata di mano. ²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione. ³Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.</p>

Il sistema di voto rimane invariato, viene solo specificato, come richiesto dalla legge (art. 39 lett. i RALOC), la modalità di espressione del voto in materia di naturalizzazione.

<p>Art. 24 Quoziente di voto ⁽²⁾ Si richiamano l'art. 31a, 60 e 61 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 25 Entrata in materia Il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri. La domanda di non entrata in materia o di rinvio di cui all'art. 21 deve essere votata prima di ogni altra proposta. In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Art. 26 Votazioni a) in generale Chiusa la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito si effettua il voto.</p> <p>b) eventuali Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p> <p>c) finale Ogni proposta, effettuate se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 27 Revoca di risoluzioni Si richiama l'art. 63 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art 28 Casi di collisione Si richiamano gli artt. 64 e 32 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Gli artt. 26, 27 e 28 vRC vengono abrogati in quanto già disciplinati dalla LOC.

<p>Art. 29 Verbale Si richiamano gli artt. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC. Il riassunto della discussione e le dichiarazioni di voto vengono verbalizzati a parte, approvati nella seduta successiva.</p>	<p>Art. 12 Verbale ¹Il verbale delle risoluzioni è approvato seduta stante. ²Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto viene verbalizzato a parte, di regola con l'ausilio di mezzi di registrazione, e messo in votazione ed approvato nella seduta successiva.</p>
---	--

Modifiche come da art. 62 LOC.

<p>Art. 30 Pubblicazione delle risoluzioni Si richiama l'art. 74 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 31 Interrogazioni Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante.</p>	<p>Art. 13 Interrogazioni ¹Ogni Consigliere comunale può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. ²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 2 mesi direttamente</p>

<p>In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali. Per le modalità di risposta vanno rispettati i disposti dell'art. 65 LOC. ⁽²⁾</p>	<p>all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p>³Qualora il Municipio giudicasse l'interrogazione d'interesse generale potrà diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.</p>
--	--

L'istituto dell'interrogazione viene confermato anche nel nRC. Il termine massimo di risposta del Municipio viene portato a 2 mesi onde, in caso fosse necessario, disporre di un margine temporale adeguato alla mole di lavoro che vede impegnato il Municipio e l'amministrazione, come per altro già si fa in altri Comuni.

<p>Art. 32 Interpellanze Si richiamano l'art. 66 LOC e l'art. 14 RALOC. Le interpellanze devono essere formulate in forma scritta, anche sintetica, con possibilità di svilupparle oralmente, su oggetti d'interesse comunale.</p>	<p>Art. 14 Interpellanze Le interpellanze su oggetti d'interesse comunale devono essere presentate in forma scritta, anche sintetica, con possibilità di svilupparle oralmente in seduta di Consiglio comunale.</p>
---	--

L'istituto dell'interpellanza è disciplinato dalla LOC che tuttavia lascia all'autonomia comunale la definizione della forma di presentazione. Con questo articolo si conferma la forma scritta e la possibilità di sviluppo orale in seduta di Consiglio comunale.

<p>Art. 33 Mozioni Si richiama l'art. 67 LOC e l'art. 17 RALOC. Le mozioni devono pervenire al Presidente all'inizio della seduta del Consiglio comunale.</p>	<p>Art. 15 Mozioni Le mozioni devono pervenire al Presidente all'inizio della seduta del Consiglio comunale.</p>
<p>Art. 34 Referendum Si richiamano gli artt. 75 e 79 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 35 Iniziativa Si richiamano gli artt. 76, 77, 77a, 78, 79 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO IV Le commissioni</p> <p>Art. 36 Commissioni a) permanenti Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:</p> <p>a) gestione; b) petizioni; c) edilizia.</p> <p>b) speciali Si richiama l'art. 69 LOC.</p> <p>c) composizione</p>	<p>CAPITOLO IV Le Commissioni</p> <p>Art. 16 Commissioni ¹Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti: a) la Commissione della gestione, composta da 7 membri; b) la Commissione delle petizioni, composta da 7 membri; c) la Commissione dell'edilizia, composta da 7 membri.</p> <p>²Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio e la carica di membro è obbligatoria.</p>

<p>Le commissioni sono composte da 7 membri e stanno in carica per l'intero quadriennio. La carica di membro è obbligatoria.</p> <p>d) nomina e funzionamento Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Il Presidente ed il Segretario stanno in carica un anno. Le cariche sono rinnovabili.</p> <p>Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri 7 giorni prima della seduta. Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</p> <p>e) attribuzioni Si richiamano gli artt. 33, 56, 172 cpv. 3 let b LOC, art. 10 cpv. 2 RALOC.</p> <p>Le commissioni permanenti svolgono gli attributi indicati agli artt. 39, 40, 41 e 42 del presente regolamento.</p> <p>Il Municipio è l'organo competente per designare la commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali, tenuto conto della particolarità, della complessità e della specificità del tema in esame.</p>	<p>³Per ogni Commissione permanente, nella seduta costitutiva è pure designato un supplente per Gruppo politico rappresentato. Il supplente è chiamato, in base al Gruppo di appartenenza del membro assente, ad inizio riunione se non è raggiunto il quorum.</p>
--	---

La modalità di nomina e la composizione delle commissioni non viene alterata. Si introduce la nomina del supplente (per ogni Gruppo politico rappresentato in Consiglio comunale), in ossequio dell'obbligo definito dall'art. 39 RALOC.

	<p>Art. 17 Composizione e nomina</p> <p>¹Le Commissioni nominano ogni anno al loro interno, la prima volta subito dopo designazione a inizio quadriennio, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario.</p> <p>²Il Presidente, il Vicepresidente e il segretario restano in carica un anno; le cariche sono rinnovabili.</p> <p>³In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Commissario più anziano per età.</p>
	<p>Art. 18 Convocazione e funzionamento</p> <p>¹Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale di regola entro 5 giorni dalla riunione.</p>

	<p>²Le riunioni si tengono negli spazi messi a disposizione dal Comune.</p> <p>³Esse tengono un verbale scritto delle riunioni, di norma redatto dal segretario o da un Commissario designato ad hoc.</p>
--	---

L'art. 36 vRC viene sostanzialmente scorporato in tre nuovi articoli (16, 17 e 18 nRC). La composizione e le modalità di convocazione restano pressoché immutate. L'art. 18 nRC prevede, in più, un termine di convocazione delle sedute di minimo 5 giorni per normare la prassi creatasi e introduce il vincolo degli spazi comunali quali luoghi deputati ad ospitare le riunioni.

<p>Art. 37 Validità delle sedute Quorum Si richiama l'art. 70 LOC.</p>	... abrogato ...
<p>Art. 38 Rappresentanza proporzionale Si richiama l'art. 73 LOC</p>	... abrogato ...
	<p>Art. 19 Rapporto ¹Per ogni oggetto in esame la Commissione designa il relatore incaricato di redigere il rapporto.</p> <p>²Ogni Commissario, se non aderisce al rapporto di maggioranza, ha facoltà di redigere/aderire ad un rapporto di minoranza. Non possono essere sottoscritti più rapporti per lo stesso oggetto.</p> <p>³Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>

La formulazione dell'art. 19 nRC formalizza la prassi di incaricare, uno tra i commissari, della redazione del rapporto.

<p>Art. 39 Commissione gestione Si richiamano gli artt. 72, 171a, 172, 173, 174, 175 LOC, art. 10 cpv. 2 RALOC. La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171a 172 LOC. La commissione della gestione ha il compito: a) di eseguire l'esame della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore; c) di prendere visione del rapporto dell'organo di controllo esterno; d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.</p>	<p>Art. 20 Commissione della gestione La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dalla LOC e nello specifico: a) di eseguire l'esame della gestione finanziaria e della tenuta dei conti; b) di esperire verifiche secondo le modalità previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni e da direttive dell'Autorità superiore; c) di prendere visione del rapporto dell'organo di controllo esterno; d) di pronunciarsi sugli aspetti finanziari di oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale.</p>
--	--

<p>Art. 40 Commissione delle petizioni La Commissione delle petizioni ha il compito di:</p> <p>a) preavvisare le dimissioni quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;</p> <p>b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti;</p> <p>la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;</p> <p>in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;</p> <p>d) le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 49 del presente regolamento;</p> <p>e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>f) le petizioni dirette al Consiglio comunale;</p> <p>g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica</p>	<p>Art. 21 Commissione delle petizioni Riservate le competenze della Commissione della gestione, la Commissione delle petizioni ha il compito di:</p> <p>a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;</p> <p>b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;</p> <p>c) esaminare le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti e in genere le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;</p> <p>d) formulare delle normative edilizie e di Piano regolatore;</p> <p>e) preavvisare le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 6 del presente Regolamento;</p> <p>f) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;</p> <p>g) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale;</p> <p>h) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.</p>
<p>Art. 41 Commissione edilizia La commissione edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico:</p> <p>a) opere pubbliche: progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali e consortili; infrastrutture : strade, piazze, canalizzazioni;</p> <p>b) piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal legislativo ad una commissione speciale.</p>	<p>Art. 22 Commissione dell'edilizia Riservate le competenze della Commissione della gestione, la Commissione dell'edilizia ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico:</p> <p>a) opere pubbliche quali: - progetti relativi a opere e servizi pubblici comunali; - infrastrutture: strade, piazze, canalizzazioni,</p> <p>b) Piano regolatore, regolamenti edilizi e altre normative edificatorie, quando l'esame non è demandato dal Legislativo ad una Commissione speciale.</p>
<p>Art. 42 Ispezione degli atti ¹ Si richiama l'art. 105 LOC.</p> <p>² Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto le commissioni o loro delegazioni, hanno il diritto di prendere visione, in ufficio ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 43 Obbligo di discrezione ¹ Si richiama l'art. 104 LOC sulla discrezione e riserbo.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>² I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.</p>	
<p>Art. 44 Rapporti a) Si richiamano gli artt. 71, 175 LOC e 13 RALOC. b) Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale, oppure di sottoscrivere un rapporto di minoranza. c) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta commissionale.</p> <p>In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>	<p>... abrogato ...</p>

La facoltà di ispezionare gli atti, così come l'obbligo di discrezione, è compiutamente disciplinata dalla LOC e dal relativo Regolamento d'applicazione, pertanto, costituirebbero una ripetizione (per il resto vedi art. 19 nRC).

<p>CAPITOLO V Il Municipio</p> <p>Art. 45 Composizione Il Municipio è composto di 7 (sette) membri e di 3 (tre) supplenti.</p>	<p>CAPITOLO V Il Municipio</p> <p>Art. 23 Composizione Il Municipio è composto di 7 membri e di 4 supplenti.</p>
---	---

La composizione del Municipio rimane invariata mentre si propone di portare il numero dei supplenti dagli attuali 3 a 4. Si fa presente che la LOC (art. 81 cpv. 2) indica che il Regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del Municipio. L'aumento del numero di supplenti potrebbe permettere una maggiore garanzia di rappresentanza delle forze politiche presenti nell'Esecutivo.

<p>Art. 46 Nomine e decisioni d'inizio legislatura ¹ Si richiamano gli articoli 13p), 46 cpv. 1, 89 cpv. 2, 90, 91 legislatura LOC. All'inizio di ogni legislatura il Municipio provvede: a) alla nomina del Vice-sindaco; b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri; c) alla nomina di commissioni e delegazioni municipali previste dalla legge o dal regolamento comunale, designando almeno un municipale, nonché il Presidente; d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza; e) alla convocazione della seduta costitutiva del Consiglio comunale.</p>	<p>... abrogato ...</p>
--	-------------------------

<p>² Le nomine, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.</p>	
<p>Art. 47 Competenze generali ¹ Si richiama l'art. 106 LOC.</p> <p>² Il Municipio pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative.</p> <p>³ Il Municipio, esplicando funzioni di ordine esecutivo e nell'ambito dell'autonomia residua comunale, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del comune, in particolare: a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti; b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del comune.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 48 Attribuzioni Si richiamano gli artt. 106, 107, 108, 109, 110, 112 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 49 Competenze delegate Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.</p>	<p>Art. 24 Delega generale ¹Il Municipio esercita le competenze decisionali previste dalla LOC e quelle delegate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.</p> <p>²Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione: - spese di gestione corrente; - competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e competenze di cui all'art. 13 cpv. 2 LE e agli artt. 5 e 8 LEDP. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.</p> <p>³Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.</p> <p>⁴Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.</p>
<p>Art. 49a Competenze a delegare ¹ Si richiama l'art. 9 cpv. 4 LOC.</p> <p>² Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario, ai servizi dell'amministrazione ed alle commissioni amministratrici</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.</p> <p>³ Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale gli artt. 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici.</p> <p>⁴ Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.</p> <p>⁵ Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e mette in atto i necessari controlli.</p> <p>⁶ Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.</p>	
--	--

L'articolo sulle deleghe non viene modificato nella sostanza; i contenuti restano pressoché immutati (per il resto vedi art. 24 nRC).

<p>Art. 50 Tasse e indennità speciali Si richiamano gli artt. 116 LOC e 28 RALOC. Per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti l'indennità richiesta è calcolata sulla base delle tariffe a regia di Enti, Società o Associazioni che rappresentano le arti.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 51 Sedute: a) convocazione delle sedute Per la convocazione e la validità della seduta valgono gli artt. 93 e 94 LOC.</p> <p>b) luogo Le sedute hanno normalmente luogo nella sala a ciò destinata presso il palazzo comunale.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 52 Modalità di funzionamento Per le modalità di funzionamento delle sedute municipali si richiamano le disposizioni della delle sedute LOC ed in particolare: art. 95 LOC chiamata dei supplenti art. 96 LOC frequenza - obbligo di partecipazione art. 97 LOC difetto della maggioranza assoluta art. 98 LOC direzione, discussione, votazioni art. 99 LOC validità delle risoluzioni art. 100 LOC collisione d'interessi art. 102 LOC revoca di risoluzioni</p>	<p>... abrogato ...</p>

Gli articoli che precedono non portano elementi essenziali o necessari al Regolamento comunale, inoltre, sulle modalità di convocazione e funzionamento del Municipio la LOC è esaustiva (vedi art. 51 nRC su tasse e indennità speciali).

<p>Art. 53 Spese non preventivate Si richiamano gli artt. 115 LOC e 5a RALOC. Il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo di fr. 40'000.00.</p>	<p>Art. 25 Spese non preventivate Il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo stabilito dall'art. 5a cpv. 2 RALOC.</p>
--	---

Si opta per un rimando generico all'art. 5a RALOC così da non dover intervenire nuovamente sul Regolamento comunale in caso di cambiamento delle soglie previste dalla Legge superiore.

<p>Art. 54 Lavori e forniture Per le Commesse pubbliche si applicano la legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 ed il relativo regolamento d'applicazione del 1° ottobre 2001.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 55 Verbale Si richiama l'art. 103 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

L'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche non è una facoltà così come le modalità di tenuta del verbale di Municipio non sottostanno alla discrezione dell'Esecutivo ma sono dettagliatamente regolamentate dalla citata Legge.

<p>Art. 56 Criteri di comportamento</p> <p>a) informazioni ⁽²⁾ Il Municipio informa la popolazione, il Legislativo e i mezzi di informazione su questioni di interesse generale, in particolare attraverso sistemi tecnologici di comunicazione (sito internet, social media, ecc.). Restano riservati i disposti della Legge sulla trasparenza e informazione dello Stato (LIT).</p> <p>b) discrezione e riserbo Ciò in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC ed ai criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 105 LOC.</p> <p>c) divieto di prestazione Si richiama l'art. 101 LOC.</p> <p>d) ispezione atti e rilascio di estratti Si richiama l'art. 105 LOC.</p>	<p>Art. 26 Criteri di comportamento Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.</p>
--	---

L'art. 26 nRC è epurato degli elementi superflui, poiché già compiutamente regolamentati da leggi superiori nello specifico in riferimento all'obbligo e alle modalità di informazione alla popolazione. Viene lasciata la possibilità al Municipio di darsi delle regole dettagliate sull'esercizio di questa attività.

<p>CAPITOLO VI Il Sindaco</p> <p>Art. 57 Competenze</p>	<p>... abrogato ...</p>
--	-------------------------

<p>Per le incombenze del Sindaco, che rappresenta il comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge, si richiamano le seguenti disposizioni della LOC:</p> <p>art. 98 sedute municipali art. 118 competenze e funzioni: in genere art. 119 competenze e funzioni: in particolare art. 120 supplenza del Sindaco art. 121 casi urgenti</p>	
<p>CAPITOLO VII Dicasteri, commissioni e delegazioni</p> <p>Art. 58 Dicasteri Si richiamano gli artt. 90 LOC e 18 RALOC. Il Municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri.</p>	<p>CAPITOLO VI Commissioni e delegazioni</p>
<p>Art. 59 Delegazioni e commissioni obbligatorie ⁽²⁾</p> <p>¹ Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:</p> <p>a) delegazione tributaria: 3 membri</p> <p>² Delle commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>³ Nomina inoltre:</p> <p>a) il Presidente, il membro fisso e il delegato dell'Autorità regionale di protezione;</p> <p>b) il delegato e supplente per l'inventario al decesso. La funzione può essere delegata a un funzionario abilitato in applicazione dell'art. 62 RC</p> <p>c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza</p> <p>d) i periti comunali.</p>	<p>Art. 27 Delegazioni e commissioni municipali</p> <p>¹Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina:</p> <p>a) la Delegazione tributaria: 3 membri; b) la Commissione scolastica: 7 membri; c) la Commissione edilizia e pianificazione: 7 membri; d) la Commissione cultura: 7 membri; e) la Commissione per il contributo alle spese per alloggi sostenibili: 3 membri.</p> <p>²Nomina i membri di sua spettanza delle Commissioni intercomunali:</p> <p>a) Commissione di gestione del Centro sportivo Valgersa; b) Commissione Polizia Ceresio Nord.</p> <p>³Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente, fatto salvo che per le Commissioni intercomunali.</p>
	<p>⁴Nomina inoltre:</p> <p>a) il Presidente, il Membro permanente, il Delegato e i rispettivi supplenti, dell'Autorità regionale di protezione;</p> <p>b) il Delegato e supplente per l'inventario al decesso;</p> <p>c) i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza, riservate le attribuzioni del Consiglio comunale;</p> <p>d) un perito comunale e uno o più supplenti.</p>

	⁵ Per ogni Commissione è nominato un segretario tra i dipendenti dell'amministrazione comunale del settore di riferimento. Il segretario convoca la Commissione su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, tiene il verbale delle sedute ed è responsabile della tenuta della documentazione commissionale.
Art. 60 Competenze Verbale Si richiama l'art. 91 LOC. Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.	... abrogato ...

Il nuovo art. 27 riunisce quanto indicato dagli artt. 58 al 61 vRC. Dalle commissioni obbligatorie vengono stralciate le commissioni: finanze, polizia militare, polizia del fuoco non più attuali e che di fatto non sono state o raramente attivate. Viene introdotta la Commissione per il contributo alle spese per alloggi sostenibili, composta di 3 membri, obbligatoria in base al relativo Regolamento. Infine, viene introdotta la figura del "segretario" di Commissione definendone i compiti. Resta la facoltà, art. 28 nRC, per il Municipio di istituire Commissioni ad hoc (tra cui le Commissioni intercomunali), come avviene per il Consiglio comunale, in caso di tematiche particolari o quando lo ritenesse necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

<p>Art. 61 Altre commissioni Il Municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente, le seguenti altre commissioni:</p> <p>a) commissioni comunali a) commissione edilizia e pianificazione 7 membri b) commissione finanze 7 membri c) commissione igiene e sanitaria 7 membri d) commissione polizia e militare 7 membri f) commissione cultura 7 membri g) commissione per la polizia del fuoco 7 membri h) commissione scolastica ⁽²⁾7 membri</p> <p>b) commissioni intercomunali Nomina inoltre i membri di sua spettanza delle commissioni intercomunali: a) Gestione Centro sportivo Valgersa b) commissione Polizia Ceresio Nord ⁽²⁾</p> <p>c) commissioni speciali Si richiama l'art. 91 LOC. Il Municipio istituisce altresì altre commissioni speciali ad hoc quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l'esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza. Le stesse preavvisano e propongono al Municipio le misure da attuare.</p>	<p>Art. 28 Commissioni facoltative ¹Il Municipio istituisce altresì Commissioni ad hoc quando si rendessero opportune per la consulenza, lo studio, l'esame o il preavviso di argomenti di particolare importanza. Le stesse preavvisano e propongono al Municipio le misure da attuare.</p> <p>²Il Municipio attribuisce alle Commissioni facoltative il numero di membri confacente alle esigenze per lo svolgimento dei compiti di spettanza.</p>
---	---

<p>Art. 62 Dichiarazione di fedeltà I membri della Delegazione tributaria, i Periti nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.</p>	<p>Art. 29 Dichiarazione di fedeltà I membri della Delegazione tributaria, i Periti nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.</p>
<p>Art. 63 Commissione edilizia e pianificazione La commissione si occupa specialmente: - di preavvisi su questioni inerenti la legge edilizia cantonale, i regolamenti comunali in materia e la pianificazione del territorio; - alla conservazione dei beni comunali; - di preavvisi su progetti edilizi comunali; - dell'efficienza dell'illuminazione pubblica; - di segnalare eventuali pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni che ne presentassero indizi; - preavviso circa i beni storico-culturali di importanza comunale</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 64 Commissione finanze La commissione si occupa specialmente di consulenza nell'esame di problematiche di carattere finanziario di particolare importanza quali il piano finanziario e le operazioni relative alla gestione della liquidità e dei prestiti.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 65 Organo peritale di controllo Si richiama l'art. 171a cpv. 2 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 66 Organo di controllo interno Si richiama l'art. 171b LOC. Il Municipio può dotarsi facoltativamente di un ispettorato interno per il controllo del sistema organizzativo e delle regole amministrative e di gestione fissate. I compiti saranno stabiliti tramite ordinanza in base al manuale tipo che emanerà la Sezione degli enti locali.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 67 Commissione igiene e sanitaria La commissione si occupa specialmente: - di preavvisi relativi a disposizioni in materia sanitaria, d'igiene del suolo e dell'abitato, di derrate alimentari; - di esigenze per il cimitero; - dell'osservanza delle disposizioni circa l'igiene e la salute pubblica.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 68 Commissione polizia e militare La commissione si occupa specialmente: - di preavvisi sulle norme di polizia vigenti e sul servizio di polizia; - della segnaletica e della circolazione stradale; - di ordine, tranquillità e sicurezza pubblica; - dei cinematografi ed in genere degli spettacoli pubblici;</p>	<p>... abrogato ...</p>

<ul style="list-style-type: none"> - degli esercizi pubblici; - dell'attività e degli incaricati alla mobilitazione. 	
<p>Art. 69 Commissione cultura La commissione si occupa specialmente della promozione di iniziative culturali nel comune.</p>	... abrogato ...
<p>Art. 70 Commissioni intercomunali Il Municipio può istituire le commissioni che si rendono necessarie per espletare attività a livello intercomunale.</p>	... abrogato ...
<p>Art. 71 Commissione gestione Centro sportivo Valgersa La gestione del centro sportivo Valgersa è affidata alla commissione, che svolge specialmente i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestire il centro sportivo e sorvegliarne l'uso; - presentare il preventivo e il consuntivo di spesa; - proporre e preavvisare la nomina dei dipendenti; - proporre e preavvisare gli acquisti di attrezzature o l'esecuzione di opere di conservazione o di miglioria. 	... abrogato ...
<p>Art. 72 Composizione commissioni speciali Il Municipio attribuisce alle Commissioni speciali il numero di membri confacente alle esigenze per lo svolgimento dei compiti di competenza.</p>	... abrogato ...
	<p>Art. 30 Funzioni</p> <p>¹La Commissione edilizia e pianificazione si occupa specialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di preavvisi su questioni inerenti alla legge edilizia cantonale, i regolamenti comunali in materia e la pianificazione del territorio; - della conservazione dei beni comunali; - di preavvisi su progetti edilizi comunali; - dell'efficienza dell'illuminazione pubblica; - di segnalare eventuali pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni che ne presentassero indizi; - del preavviso circa i beni storico-culturali di importanza comunale. <p>²La Commissione cultura si occupa specialmente della promozione di iniziative culturali nel Comune.</p> <p>³La Commissione per il contributo alle spese per alloggi sostenibili si occupa specialmente di fornire supporto e preavviso al Municipio sull'applicazione ed il rispetto del "Regolamento concernente il</p>

	<p>contributo alle spese per alloggi sostenibili.”</p> <p>⁴La gestione del Centro sportivo Valgersa è affidata alla Commissione, che svolge specialmente i compiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestire il Centro sportivo e sorvegliarne l'uso; - presentare il preventivo e il consuntivo di spesa; - proporre e preavvisare la nomina dei dipendenti; - proporre e preavvisare gli acquisti di attrezzature o l'esecuzione di opere di conservazione o di miglioria. <p>⁵La Commissione Polizia Ceresio Nord svolge specialmente i compiti indicati dall'art. 6 della Convenzione per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale "Polizia Ceresio Nord".</p>
--	---

L'art. 30 nRC riporta nel dettaglio i compiti affidati alle Commissioni obbligatorie ex art. 27 nRC, fatte salve la Commissione scolastica e le commissioni e delegazioni volute da leggi superiori i cui compiti sono altrimenti regolamentati (Delegazione tributaria, ARP, Delegato inventario decesso, Perito comunale).

<p>TITOLO III I dipendenti comunali</p> <p>Art. 73 Dipendenti Funzioni Si richiama l'art. 132 LOC. I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune o di istituzioni comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) o da regolamenti particolari. I rapporti d'impiego con i docenti dell'istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.</p>	<p>TITOLO III I dipendenti comunali</p> <p>Art. 31 Regolamento organico dei dipendenti ¹I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune o di istituzioni comunali sono disciplinati dal Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) o da regolamenti particolari. ²I rapporti d'impiego con i docenti dell'Istituto scolastico sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale.</p>
<p>Art. 74 Rapporti d'impiego e provvedimenti Prima di entrare in carica il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari, il direttore dell'ufficio tecnico, il comandante e gli agenti della polizia comunale, nonché eventuali altri funzionari dirigenti a giudizio del Municipio, sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle Leggi</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 75 Obblighi e doveri di servizio Si richiama il Regolamento Organico dei Dipendenti. Inoltre i dipendenti devono adempiere con zelo ed assiduità ai doveri inerenti la carica. Nell'espletamento delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.</p>	
<p>Art. 76 Segretario comunale Compiti Si richiamano gli artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 LOC. Il Segretario comunale è supplito dal Vice-Segretario o da altro funzionario designato dal Municipio.</p>	<p>Art. 32 Segretario comunale Il Segretario comunale è supplito dal Vicesegretario o da altro funzionario designato dal Municipio.</p>
<p>Art. 77 Diritto di firma Si richiama l'art. 138a LOC. Il Municipio designa i funzionari che, oltre al Segretario comunale, hanno diritto di firma, nonché le modalità e l'estensione dello stesso.</p>	<p>Art. 33 Diritto di firma e autorizzazione a riscuotere ¹Il Segretario comunale, il Vicesegretario e il Direttore dei Servizi finanziari hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco e con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti. ²Il Municipio designa con regolare risoluzione di delega gli aventi diritto alla firma per gli atti e i conti speciali, a gestioni separate. ³Il Municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento. ⁴ Il Segretario comunale, il Vicesegretario nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le tasse di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento immediato.</p>

Per una maggiore organicità, con l'art. 32 nRC si riunisce in un unico articolo quanto attualmente regolamentato separatamente (artt. 89, 90 e 91 vRC). Si istituisce inoltre l'onere di designazione dei funzionari autorizzati a firmare atti e conti speciali a gestioni separate come ad esempio per la gestione Valgersa o PCN.

<p>Art. 78 Verbale di consegna al nuovo Segretario Si richiama l'art. 36 RALOC</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art 79 Funzioni Il Municipio stabilisce con regolamento interno l'organizzazione amministrativa e le funzioni dei dipendenti comunali per quanto non previsto dal regolamento organico.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 80 Il perito Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati se così autorizzato dal Municipio, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie.</p>	<p>Art. 34 Il perito ¹Il perito o il suo supplente esegue, su ordine del Municipio, delle Autorità giudiziarie o su richiesta di privati se così autorizzato dal Municipio, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni dei danni o altri accertamenti e perizie.</p>

<p>In caso di impedimento o di collisione d'interesse ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario. La retribuzione del perito è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.</p>	<p>²In caso di impedimento o di collisione d'interesse ai sensi della LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario. ³La retribuzione del perito è di regola a carico dei richiedenti e stabilita dal Municipio conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato.</p>
<p>Art. 81 Altri dipendenti ⁽²⁾ Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS, il Segretario dell'Autorità regionale di protezione o altri dipendenti con funzioni stabilite da leggi speciali, svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie e quelle fissate dal Municipio.</p>	<p>Art. 35 Altri dipendenti Il gerente dell'Agenzia comunale per l'AVS, il Segretario dell'Autorità regionale di protezione o altri dipendenti con funzioni stabilite da leggi speciali, svolgono le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie e quelle fissate dal Municipio.</p>

L'art. 34 nRC non introduce particolari differenze rispetto all'art. 80 vRC e l'art. 35 nRC è immutato rispetto all'art. 81 vRC.

<p>TITOLO IV Onorari, stipendi, diaria e indennità</p> <p>Art. 82 Emolumenti: 1) Onorario I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: il Sindaco fr. 20'000.00 annui il Vice Sindaco fr. 13'000.00 annui i Municipali fr. 10'000.00 annui Inoltre riceveranno un'indennità di fr. 60.-- per seduta alla quale presenzieranno.</p> <p>2) Indennità I membri del Consiglio comunale, delle Commissioni e Delegazioni municipali ed i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di fr. 60.-- per ogni seduta alla quale partecipano. La stesura di un rapporto commissionale equivale ad una seduta.</p> <p>3) Diarie ed indennità per missioni Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità: a) per una giornata fr. 200.-- b) per mezza giornata fr. 100.-- c) per missioni fuori comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.</p>	<p>TITOLO IV Onorari, diarie e indennità</p> <p>Art. 36 Emolumenti: ¹Onorario I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: il Sindaco fr. 30'000.00 annui il Vicesindaco fr. 20'000.00 annui i Municipali fr. 15'000.00 annui Inoltre, ricevono un'indennità di fr. 90.-- per ogni seduta municipale alla quale presenziano.</p> <p>²Indennità I membri del Consiglio comunale, delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di fr. 90.-- per ogni seduta alla quale partecipano. La stesura di un rapporto commissionale equivale a una seduta.</p> <p>³Diarie ed indennità per missioni e riunioni Per missioni, riunioni e attività di servizio, i membri del Municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità: a) per una giornata fr. 300.--; b) per mezza giornata fr. 150.--; c) per ogni ora fr. 40.--. Per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.</p>
---	--

4) Importi al netto Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).	⁴ Gli importi di cui ai capoversi 1, 2, 3 sono da considerarsi al lordo degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).
--	---

L'ultima modifica agli onorari ed indennità è stata apportata con la revisione del RC del 2009 ed entrata in vigore nel 2010; da 14 anni quindi le cifre non sono mutate. La proposta mira ad apportare un adeguamento delle indennità rendendole più in linea con quanto previsto nei Comuni analoghi al nostro. Viene inserita la voce di rimborso orario (fr. 40.--) per impegni inferiori alla mezza giornata e/o giornata intera e viene modificato il criterio di calcolo delle cifre, fino ad oggi al netto, che con la modifica proposta passerà al lordo uniformandolo così alla procedura di calcolo dei salari. A titolo abbondanziale si segnala che un aumento delle rispettive voci contabili è già stato predisposto con il Preventivo 2024. L'adeguamento degli emolumenti va pure nella direzione di dare evasione alla mozione del 15 marzo 2021, del Gruppo Lega dei Ticinesi, "Modifica dell'art. 82 e nuovo cpv per l'art. 45 del regolamento comunale" per quanto ritenuto recepitibile dall'Esecutivo. Di fatti il Municipio reputa congrua la richiesta di un adeguamento degli emolumenti previsti fino ad ora dal Regolamento comunale e la proposta mira proprio a riconoscere, con una maggiore gratificazione, il lavoro dei Municipali e dei Consiglieri comunali (oltre che dei commissari e delegati). Invece, non è possibile accogliere la richiesta, anch'essa contenuta nella citata mozione, di obbligare chi riveste la funzione di Sindaco e di Vicesindaco ad avere esclusivamente una attività al 50% (tale vincolo non è previsto neppure dalle Città). Si deve pur sempre rammentare che l'attività politica in Ticino – fatta evidentemente eccezione per le Città – è di milizia. Inoltre, si attuerebbe una disparità di trattamento se si accordasse ai Capigruppo una indennità differenziata dagli altri Consiglieri comunali come pure non si può recepire l'obbligo di comunicare e pubblicare, all'atto della nomina a Municipale, eventuali relazioni con Enti pubblici/privati o posizioni in CdA. Si fa presente che eventuali casi di collisione vengono trattati e gestiti di volta in volta sulla base dei disposti della LOC. La rinuncia alla carica in caso di interessi puntuali che ipoteticamente potrebbero verificarsi è una misura eccessiva che non trova fondamento nella legge superiore. e che peraltro la stessa misura andrebbe semmai pure applicata al Consiglio comunale.

Art. 83 Stipendi dipendenti I dipendenti comunali ricevono lo stipendio come previsto dallo speciale regolamento organico o da regolamenti particolari.	... abrogato ...
Art. 84 Retribuzione perito Il perito comunale per le operazioni riceve una retribuzione a carico del richiedente, stabilita dal Municipio a seconda dell'importanza delle operazioni stesse e delle cognizioni richieste ed analogamente alle disposizioni dell'art. 50 del presente regolamento.	... abrogato ...
Art. 85 Diarie ed indennità per missioni Per le missioni e le funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie ed indennità di cui all'art. 82 cpv. 3 del presente regolamento.	... abrogato ...

Tutti gli aspetti legati ai dipendenti comunali (assunzione, funzione, stipendio, indennità) sono definiti con apposito Regolamento Organico comunale (ROD) che si informa essere in fase di esame in prospettiva di una revisione (per il resto vedi art. 34 nRC).

TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità Art. 86 Piano finanziario Si richiamano gli artt. 156 LOC, 20a RgFC	... abrogato ...
---	-------------------------

<p>Art. 87 Preventivi e consuntivi Estensione Si richiamano gli artt. 152, 157 e 167 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art 88 Norme per la gestione finanziaria e la contabilità a) In generale Fanno stato le norme di cui agli articoli del TITOLO V, CAPITOLO I LOC.</p> <p>b) Moltiplicatore Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabilisce il moltiplicatore in base alle disposizioni degli art. 162 e 162a LOC e dell'art. 14a Rgfc.⁽²⁾</p> <p>c) Messaggi relativi a investimenti Contengono quando necessario indicazioni sulle conseguenze finanziarie in base alle disposizioni dell'art. 164b LOC.⁽²⁾</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 89 Incassi e pagamenti Il comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti. Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere registrate e periodicamente riversate sul conto corrente.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 90 Autorizzazione a riscuotere Il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari ed altri funzionari a ciò designati, hanno il diritto a riscuotere le tasse di cancelleria e ad accettare eventuali pagamenti in contanti.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 91 Diritto di firma Il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari ed altri funzionari a ciò designati, hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco e con il Vice Sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Il titolo V "Gestione finanziaria e contabilità" viene stralciato in quanto non necessario. Il diritto di firma e le autorizzazioni a riscuotere sono state regolamentate con l'art. 33 nRC.

<p>TITOLO VI I beni comunali</p> <p>CAPITOLO I Disposizioni generali</p> <p>Art. 92 Definizione I beni comunali si distinguono in: a) beni amministrativi; b) beni patrimoniali.</p>	<p>TITOLO V I beni comunali</p>
<p>Art. 93 Suddivisione: a) beni amministrativi Si richiama l'art. 177 LOC.</p> <p>- in senso stretto:</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Comprendono i beni di cui il comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni.</p> <p>- d'uso comune: Comprendono i beni che il comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.</p> <p>b) beni patrimoniali Ovvero i beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto. Si richiama l'art. 178 LOC.</p>	
<p>Art. 94 Amministrazione Si richiama l'art. 179 LOC. L'amministrazione dei beni comunali compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale. Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per il loro uso speciale.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 95 Alienazioni e locazioni Si richiama l'art. 180 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 96 Titolo di acquisizione ed estinzione I beni comunali sono costituiti, acquisiti o estinti per decisione del Consiglio comunale.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Il Titolo VI vRC diventa il nuovo Titolo V e vengono stralciati gli articoli non prescritti come necessari da leggi superiori.

<p>CAPITOLO II Utilizzazione dei beni amministrativi</p> <p>Art. 97 Uso comune Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.</p>	<p>CAPITOLO I Utilizzo</p> <p>Art. 37 Uso comune Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente nel rispetto della legge e dei diritti altrui.</p>
<p>art, 98 Uso speciale - ammissibilità L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.</p> <p>a) uso di poca intensità, autorizzazione E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. E' tale specialmente: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi</p>	<p>Art. 38 Uso accresciuto e particolare ¹Soggiace a preventiva autorizzazione, per la durata massima di 1 anno, l'uso di poca intensità e limitata nel tempo dei beni amministrativi (uso accresciuto) quali: a) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; b) la formazione di ponteggi e staccionate; c) la posa di brevi condotte d'acqua, di linee provvisorie per il trasporto di energia e di condotte per l'evacuazione delle acque di rifiuto;</p>

condotte in genere, di trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; cassette e vasi per piante e fiori; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta collettiva e organizzata di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni in genere ivi comprese quelle a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione; circhi e parchi di divertimento; cortei e processioni.

b) uso intenso e durevole

E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi. E' tale specialmente: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, concessione come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte in genere, di trasporto dell'energia, per radio e televisione via cavo, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; cassette e vasi per piante e fiori; tende; vetrinette.

c) procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

d) condizioni

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale

d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
f) l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
g) la sosta e il posteggio continuato dei veicoli;
h) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
i) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

²Soggiace al rilascio di una concessione, per la durata massima di 10 anni, l'uso intenso e durevole di beni amministrativi (uso particolare) quali:

a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
b) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie;
c) l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci;
d) l'occupazione di stalli di parcheggio fissi per servizio taxi.

³Le condizioni d'uso sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione.

La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

⁴Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni non veritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

L'atto di concessione deve contenere l'eventuale indennità da corrispondere all'usufrutente in caso di revoca. Quest'indennità viene adeguatamente ridotta nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse.

<p>riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.</p> <p>e) durata La durata massima per le autorizzazioni è di 1 anno. La durata massima per le concessioni è di 10 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.</p> <p>f) revoca Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. L'atto di concessione deve contenere l'eventuale indennità da corrispondere all'usufrutente in caso di revoca. Quest'indennità viene adeguatamente ridotta nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse.</p> <p>g) responsabilità Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.</p>	<p>⁵Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Egli non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito ad esercitare i propri diritti o è altrimenti lesa.</p>
--	---

L'art. 38 nRC resta immutato nella sostanza rispetto all'art. 98 vRC mentre vengono apportate modifiche stilistiche e di alleggerimento nella formulazione. La definizione "uso speciale" viene sostituita con la definizione "uso accresciuto e particolare" laddove per "uso accresciuto" si intende l'uso di poca intensità e limitata nel tempo dei beni amministrativi soggetto ad autorizzazione, mentre per "uso particolare" si intende l'uso intenso e durevole di beni amministrativi soggetto a concessione. La differenza tra autorizzazione e concessione sta nei termini in quanto la prima va fino ad un massimo di un anno mentre la seconda può arrivare ad un massimo di 10 anni, entrambi rinnovabili.

<p>CAPITOLO III Tasse</p> <p>Art. 99 Criteri di computo Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.</p>	<p>... abrogato ...</p>
---	-------------------------

<p>Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.</p>	
<p>art. 100 Ammontare Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse: a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 100.-- il mq una volta tanto; b) opere sotterranee, come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a fr. 40.-- il mq una volta tanto; c) posa di condotte in genere fino a fr. 40.-- ogni 100 ml e all'anno; d) installazione di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo fino al 20 % dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamento privati; f) posa di distributori automatici, di insegne pubblicitarie, di vetrinette e simili, fino a fr. 50.-- l'anno per ogni mq misurato verticalmente; g) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50.-- il mq l'anno; occasionali fino a fr. 20.-- al mq e al giorno, avuto riguardo dell'attività svolta; h) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetri da fr. 0.50 a fr. 1.00 alla mezz'ora e multipli; j) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 20.-- il mq per mese o frazione di mese; k) uso di sale, locali, aule, palestre, piscina, ecc. fino a fr. 200.-- all'ora; l) usi particolari non previsti dal presente regolamento, sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.</p>	<p>CAPITOLO II Tasse</p> <p>Art. 39 Ammontare ¹Per l'uso accresciuto e particolare dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse: a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a fr. 100.-- il mq una volta tanto; b) opere sotterranee, come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a fr. 40.-- il mq una tantum; c) posa di condotte in genere fino a fr. 40.-- ogni 100 ml e all'anno; d) installazione di cavi per distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo fino al 20% dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamento privati; e) posa di distributori automatici, di insegne pubblicitarie, di vetrinette e simili, fino a fr. 50.-- l'anno per ogni mq misurato verticalmente; f) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50.-- il mq l'anno; occasionali fino a fr.20.-- il mq e al giorno, avuto riguardo dell'attività svolta; g) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili, fino a fr. 20.-- il mq per mese o frazione di mese; h) uso di sale, locali, aule, palestre, ecc. fino a fr. 200.-- all'ora.</p> <p>²Usi particolari non previsti dal presente Regolamento, sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.</p> <p>³Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi minimi per temporalità o dimensione.</p> <p>⁴Il Municipio definisce tramite Ordinanza gli importi di cui al cpv. 1 e le esenzioni di cui al cpv. 2.</p>

L'ammontare delle tasse prelevate per l'uso accresciuto e particolare dei beni amministrativi resta immutato. Viene stralciata la lett. h) vRC in quanto recepito nel Regolamento sui posteggi e la voce "piscine" dalla lett. k) vRC, la lett. l) viene staccata in un capoverso a sé stante. Le esenzioni, precedentemente previste all'art. 103 vRC, diventano parte integrante del nuovo art. 39 cpv. 2 e in più si è ancora delega al Municipio per la definizione degli importi tramite apposite Ordinanze.

<p>Art. 101 Rincarso e indicizzazione Le tasse di cui all'articolo precedente si ritengono corrispondenti all'indice federale di prezzi al consumo di 114,8 punti. Ad ogni scatto di 2 punti dell'aumento di tale indice, verrà applicato un aumento delle tasse del 2 %.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 102 Pagamento Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione. Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 103 Esenzioni Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini, nonché i casi minimi per temporalità o dimensione.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 104 Restituzione Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 105 Rifusione spese Il titolare del diritto rifonderà le spese di ripristino e di eventuali danni.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 106 Concessioni e autorizzazioni Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della esistenti loro scadenza. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 5 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie al diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO IV Fideiussioni e mutui – Divieti – Prestazioni obbligatorie Art. 107 Fideiussioni e mutui Divieti Si richiama l'art. 183 LOC. Si richiamano gli artt. 182, 184 e 185 LOC.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Art. 108 Prestazioni obbligatorie Si richiama l'art. 181 LOC. In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.</p>	<p>CAPITOLO III Prestazioni obbligatorie</p> <p>Art. 40 Prestazioni obbligatorie In caso di catastrofi naturali, di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.</p>
<p>TITOLO VII Ordine pubblico</p> <p>Art. 109 Norma generale Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza pubblica nella giurisdizione del comune, incombe al Municipio. Il Municipio può, per efficientemente svolgere i compiti di polizia, domandare una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione che le regoli e che includa i termini e gli oneri, approvata dai rispettivi legislativi comunali. Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale. Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.</p>	<p>TITOLO VI Ordine pubblico</p> <p>Art. 41 Norma generale ¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza pubblica nella giurisdizione del Comune, incombe al Municipio. ²Il Municipio, per efficientemente svolgere i compiti di Polizia, può stabilire collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia Cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento. ³Per collaborazioni con altri Corpi di Polizia strutturati che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è stipulata una convenzione che le regoli e che includa i termini e gli oneri, approvata dai rispettivi Legislativi comunali.</p>
<p>Art. 110 Divieto di provocare rumori molesti e inutili Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i rumori molesti tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.</p>	<p>Art. 42 Rumori molesti e quiete notturna e pausa meridiana ¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: tumulti, schiamazzi, canti smodati, spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono pure vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto. ²Fra le ore 23.00 e le ore 07.00 e fra le ore 12.00 e le 13.00 sono di regola vietati, nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. ³Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.</p>
<p>Art. 111 Quietè notturna Fra le ore 23.00 e le ore 07.00 sono di regola vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Gli artt. 41 e 42 nRC non introducono novità rispetto agli artt. dal 109 al 111 vRC. In particolare, quest'ultimo è integrato al cpv. 2 del nuovo art. 42 (per le esenzioni vedi art. 39 nRC).

<p>Art. 112 Lavori rumorosi a) in generale Le presenti norme si applicano anche all'esecuzione di lavori rumorosi, lavori agricoli e di giardinaggio, nei giorni feriali tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.</p> <p>b) lavori festivi Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio o da organi a ciò autorizzati, è vietata e notturni l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.</p>	<p>Art. 43 Lavori agricoli e giardinaggio Le norme di cui all'art. 42 si applicano anche all'esecuzione di lavori rumorosi, lavori agricoli e di giardinaggio, nei giorni feriali tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.</p>
<p>Art. 112bis Deroghe Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, in casi particolari e motivati.</p>	<p>Art. 44 Deroghe Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, in casi particolari e motivati.</p>
	<p>Art. 45 Canicola Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti Autorità cantonali, l'orario di lavoro in settori quali l'edilizia, la pavimentazione stradale e in ambito di lavori comunali di pulizia e di giardinaggio, è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.</p>

Si introduce, come da direttive della Sezione Enti locali, uno specifico articolo per i giorni di canicola che prevede di anticipare gli orari di lavoro in ambiti specifici quali l'edilizia, la pavimentazione stradale e in ambito di lavori comunali di pulizia e di giardinaggio.

<p>Art. 113 Esercizi pubblici Le attività degli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale. Il Municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 114 Ballo e manifestazioni ricreative L'organizzazione di balli ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai relativi regolamenti di applicazione. Autorizzazioni per eventuali prolunghi d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, possono essere concesse per circostanze particolari.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>TITOLO VIII Polizia locale</p> <p>CAPITOLO I Movimento popolazione</p> <p>Art. 115 Movimento popolazione Il Municipio disciplina il movimento della popolazione secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO II Lavori – Manomissioni e danneggiamenti. Affissioni</p> <p>Art. 116 Lavori stradali Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, necessita chiedere l'autorizzazione al Municipio. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 117 Manomissioni e danneggiamenti Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale: a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere; b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.</p>	<p>Art. 46 Manomissioni e danneggiamenti Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale: a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali, agli impianti ed alla proprietà pubblica in genere; b) le manomissioni o le alterazioni degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.</p>
<p>Art. 118 Affissioni Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica e contrarie alla moralità.</p>	<p>Art. 47 Affissioni Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. Il Municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se deturpanti l'estetica e contrarie alla moralità.</p>
<p>CAPITOLO III La circolazione</p> <p>Art. 119 Generalità La circolazione di veicoli è regolata dalle disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO IV Polizia del fuoco</p> <p>Art. 120 Divieti Il Municipio può limitare la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità alle regolamentazioni e prescrizioni particolari ed alle disposizioni di moderazione del traffico.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Art. 121 Arredo urbano Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della legge cantonale sulle strade e di altre leggi o regolamenti.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO IV Polizia del fuoco</p> <p>Art. 122 Divieti E' vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione. Il deposito di materie esplosive o infiammabili soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 123 Impianti di combustione Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da leggi o regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 124 Prevenzione incendi Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla legge cantonale sulla polizia del fuoco e dalle leggi o regolamenti particolari. Il Municipio può, per progetti importanti di edilizia pubblica o privata, chiedere consulenze specialistiche.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>CAPITOLO V Polizia Sanitaria</p> <p>Art. 125 Generalità L'igiene pubblica e particolarmente quella del suolo e dell'abitato sono regolate da leggi o regolamenti particolari.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 126 Commercio generi alimentari I locali, gli impianti, i veicoli e gli oggetti di ogni genere, destinati al commercio di generi alimentari, devono essere mantenuti scrupolosamente e conformemente alle norme igieniche e di pulizia. Si richiamano leggi e regolamenti particolari.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 127 Raccolta e distruzione rifiuti La raccolta e distruzione dei rifiuti è oggetto di regolamentazione particolare.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 128 Edilizia Si richiamano la legge edilizia cantonale, il piano regolatore, il regolamento edilizio comunale e ogni altra legge o regolamento particolare.</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Art. 129 Ricovero animali Sono vietati nell'abitato e nelle sue vicinanze, in quanto suscettibili di costituire molestia o pericolo, installazioni per ricovero di animali, quali in particolare canili, gattili, pollai, conigliere, voliere, rettilari, stalle per suini, bovini, equini, ovini e simili. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 130 Protezione degli animali Sono applicabili le misure di polizia locale, richiamate le leggi, regolamenti e le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 131 Polizia mortuaria Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Le norme relative alle inumazioni, alle esumazioni, alla manutenzione e pulizia del cimitero ed alla polizia mortuaria, sono fissate da un regolamento speciale. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Il Titolo VIII vRC subisce un drastico taglio. Di principio vengono stralciati tutti gli articoli non necessari perché regolamentati da leggi cantonali e/o federali specifiche che rendono il loro richiamo ridondante. Vengono invece mantenuti gli articoli relativi alle “Manomissioni e danneggiamenti” e le “Affissioni” per quanto rientranti nell’ambito dell’autonomia comunale.

<p>TITOLO IX Edilizia</p> <p>Art. 132 Generalità Ogni attività edilizia, pubblica e privata, deve conformarsi alla legge federale sulla pianificazione del territorio, alla legge cantonale d’applicazione, alla legge edilizia cantonale al piano regolatore, al regolamento edilizio comunale ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabili.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>TITOLO X Protezione del paesaggio e dei beni culturali ed artistici</p> <p>Art. 133 Generalità Si richiamano leggi e decreti particolari, nonché il piano regolatore e il regolamento edilizio comunale. Il Municipio veglia sull’osservanza della legislazione in materia delle bellezze naturali e del paesaggio, dei beni immobili o mobili che abbiano pregio di antichità o d’arte, e della flora spontanea.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>TITOLO XI Pubblica educazione</p> <p>Art. 134 Generalità</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>Il Municipio, assistito dalla Commissione scolastica, garantisce il buon funzionamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo dell'individuo e della società.</p> <p>Il Municipio assicura inoltre la collaborazione allo Stato per quanto attiene gli altri ordini di scuola.</p> <p>Si richiamano la legge della scuola e le leggi ed i regolamenti particolari.</p>	
<p>Art. 135 Componenti La direzione e tutte le componenti dell'istituto scolastico comunale sono chiamati al contributo collaborativo per quanto di loro pertinenza.</p>	<p>... abrogato ...</p>

Il Titolo XI viene completamente stralciato dati i contenuti regolamentati da leggi di rango superiore.

	<p>TITOLO VII Archivi di dati</p> <p>Art. 48 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione</p> <p>¹Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</p> <p>²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p> <p>³Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>
	<p>Art. 49 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale</p> <p>¹Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</p> <p>²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardante gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la</p>

	durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.
--	--

Gli artt. 48 e 49 nRC vengono ripresi “tout court” dagli artt 142 e 143 vRC indicati a modello dall’Incaricato cantonale della protezione dei dati.

<p>TITOLO XII Contravvenzioni e multe</p> <p>Art. 136 Ammontare della multa Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L’ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10’000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidività. Sono riservati i disposti degli art. 5 LOrP e 2ROrp.⁽²⁾</p>	<p>TITOLO VIII Contravvenzioni e multe</p> <p>Art. 50 Procedura e ammontare della multa ¹Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata, secondo la procedura stabilita dalla LOC.</p> <p>²L’ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di fr. 10’000.-avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva. Sono riservati i disposti LOrP e ROrp.</p> <p>³Sono delegati ai Servizi amministrativi, il rapporto di contravvenzione e l’applicazione della contravvenzione fino a fr. 300.--.</p>
<p>Art. 137 Rapporti e segnalazioni Si richiama l’art. 146 LOC. I municipali, il Segretario comunale ed i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal presente regolamento, che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al Municipio. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 138 Procedura Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli artt. 147, 148, 149 e 150 della LOC. Sono delegati ai Servizi amministrativi, il rapporto di contravvenzione e l’applicazione della contravvenzione fino a fr. 300.--, in base agli art. 147 e 148 LOC.⁽²⁾</p>	<p>... abrogato ...</p>

L’art. 50 nRC riassume quanto attualmente indicato agli artt. 136, 137 e 138 vRC. Vengono mantenuti i riferimenti di legge necessari e stralciati quelli alla procedura che è già dettagliatamente disciplinata dalla LOC. Sono pure mantenuti riferimenti alla Legge sull’ordine pubblico e Regolamento d’applicazione (LOrP e ROrp) ma si omettono gli articoli specifici per ovviare alla necessità di modificare il RC in caso di cambiamenti della Legge cantonale.

<p>Art. 139 Ordinanze Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.⁽²⁾ Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 140 Esecuzione dei compiti pubblici Si richiamano gli artt. 193, 193a, b, c, d, e LOC. Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 141 Petizioni a) diritto di risposta Chi rivolge petizioni al Comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole. E' considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali. Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.</p> <p>b) esame Le petizioni genericamente rivolte al Comune sono di regola esaminate dal Municipio. Le petizioni indirizzate al Consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal Presidente alla commissione delle petizioni. La commissione propone al Consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione. Il Municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.</p>	<p>... abrogato ...</p>
<p>Art. 142 Archivi dati ⁽²⁾ a) Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili della corrispondenza o della natura d'affare.</p> <p>b) L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in</p>	<p>... abrogato ...</p>

<p>funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p> <p>c) Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>	
<p>Art. 143 Ambiente automatizzato ⁽²⁾</p> <p>a) Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</p> <p>b) Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.</p>	<p>... abrogato ...</p>
	<p>TITOLO IX Tasse e indennità</p> <p>Art. 51 Attività di polizia locale e prestazione privati</p> <p>¹Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da Regolamenti speciali.</p> <p>²Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.</p> <p>³L'ammontare delle tasse di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissate da apposita Ordinanza municipale.</p>

L'art. 51 nRC riprende parte di quanto già attualmente previsto all'art. 50 vRC e lo integra con il cpv. 1 oltre a specificare quanto già avviene in merito alla determinazione delle tasse di cancelleria (per il resto vedi artt. 48 e 49 nRC).

	<p>TITOLO IX Disposizioni transitorie e abrogative</p> <p>Art. 52 Diritto suppletorio</p> <p>Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC, del RALOC e del RGFCC nonché delle leggi speciali puntualmente applicabili.</p>
--	--

Si codifica con questo articolo la natura suppletoria del diritto comunale (RC) rispetto al diritto superiore (LOC) specificando che tutto quanto non è indicato nel presente Regolamento è normato dalla LOC, dai regolamenti di applicazione (RALOC e RFGCC) e dalle leggi cantonali e federali di settore.

<p>TITOLO XV ⁽²⁾</p> <p>DELLA VIGILANZA SUI COMUNI DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANI COMUNALI</p> <p>Si richiama la LOC, TITOLO VIII, capitoli I e II.</p>	
<p>Art. 144 Entrata in vigore ⁽²⁾ Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.</p> <p>Copia ai cittadini Si richiama l'art. 191 LOC. I regolamenti comunali saranno scaricabili dal sito web del comune. Un esemplare sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.</p>	<p>Art. 53 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica della Sezione degli Enti locali.</p>
<p>Art. 145 Abrogazione ⁽²⁾ Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme modificate del regolamento comunale del 19 febbraio 2001, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.</p>	<p>Art. 54 Abrogazione Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 19 febbraio 2001 e modifiche successive nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.</p>
<p><i>⁽¹⁾ Modifiche Regolamento comunale del 09.11.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 28 gennaio 2010</i></p> <p><i>⁽²⁾ Modifiche Regolamento comunale del 04.06.2018, approvato dalla Sezione degli enti locali il 27.07.2018 con modifiche d'ufficio agli art. 24 e 143 ROC.</i></p>	

Conclusione

La proposta di modifica mira ad ottenere uno strumento snello ed essenziale, volutamente scevro di richiami non strettamente necessari alla LOC o altre leggi superiori. Il contesto normativo attuale è sovra dotato. Sia in ambito cantonale che federale proliferano norme e disposizioni specifiche; nel contesto dell'autonomia comunale si intende quindi, con questa proposta, alleggerire e rendere più immediata la norma di riferimento (RC) affinché costituisca una base agile e duratura per le altre norme necessarie al funzionamento del Comune.

Il presente Messaggio è trasmesso per esame e rapporto alla Commissione delle petizioni e alla Commissione della gestione per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 RALOC.

Pertanto, visto quanto precede, si invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvato il nuovo Regolamento del Comune di Massagno.
2. È data evasione alla Mozione 15 marzo 2021, del Gruppo Lega dei Ticinesi, “Modifica dell’art. 82 e nuovo cpv per l’art. 45 del regolamento comunale”.
3. Le modifiche entreranno in vigore con l’approvazione della Sezione enti locali.

Con ossequi.

Per il Municipio

La Sindaca:

Simona Rusconi

Il Segretario:

Christian Barelli

Allegato:
Regolamento comunale